



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO”
Corso Matteotti, 96 - 60035 JESI (AN) - Codice Meccanografico: ANIC83900B
Telefono: 0731/214519 - e-mail: anic83900b@istruzione.it - anic83900b@pec.istruzione.it
<http://www.jesicentro.wordpress.com> - Codice Fiscale 91017920421

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 02/10/2013 con delibera n. 26/7

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli artt.8 e 9 del DPR n°275 del 08/03/1999

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art.33 comma 2° del Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art.10 del T.U. n°297 del 16/04/1994;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

VISTI il Decreto Legge n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto

Art.1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali.

Il presente regolamento, con particolare riguardo alla procedura selettiva, non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscano in un'unica prestazione o che comportino un onere finanziario fino a 2000 euro. Per tali contratti il Dirigente Scolastico può procedere ad affidamento diretto.

Art.2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione **retribuita** di esperti esterni. Il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono di norma essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, in relazione alle esigenze, quindi:

- titolo di studio
- curriculum del candidato con :
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologiche-didattiche;
 - attività di libera professione nel settore;
 - corsi di aggiornamento;
 - pubblicazioni e altri titoli;
 - competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione
- eventuali precedenti esperienze didattiche
- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato

Il requisito della particolare comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una **società** o con **una associazione esterna**.

Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

ART.3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Per ciascun avviso deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione

CRITERI

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, (in particolare non devono avere subito condanne che comportino l'interdizione temporanea, ancora in essere, o definitiva dai pubblici uffici, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico), non può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie (sperimentate nei precedenti rapporti) generalmente riconosciute.

Nel caso di progetti prospettati da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilata a quella del soggetto unico competente.

Art.4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi CCNL Scuola - tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art.5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferisce i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o su sua delega da un suo sostituto.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Esperienza lavorative nel settore di pertinenza

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza

0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti

Precedenti esperienze in istituto senza demeriti

1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti

Punteggio totale ____/25

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato senza demeriti in Istituto

- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti

(1) Per particolari attività/progetti potranno essere individuati criteri più specifici, o le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo.

Art.6 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve prevedere la condizione

che ponga a carico dell'esperto esterno la copertura assicurativa infortuni e R.C. e qualsivoglia altre garanzie assicurative.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico (anagrafe delle prestazioni)

Art.7 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art.8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo n.165 del 30/03/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 165/2001.